

STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capitolato Speciale D'Oneri per l'Appalto (C.S.A.) del servizio cocktail per le esigenze connesse all'Ufficio di Presidenza, Consiglio Comunale, Gruppi Consiliari.

Il servizio verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il minor prezzo applicando i prezzi unitari.

Art. 1

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di cocktail, il cui importo non potrà essere superiore ad € 9,00 più IVA a persona per il cocktail semplice e dovrà comprendere:

- Aperitivi alcolici e analcolici;
- salatini vari, patatine, noccioline, olive, ecc.;
- tramezzini di vario tipo;
- assaggini di formaggi tipici locali;
- acqua minerale, bibite varie;

l'importo non dovrà essere superiore ad € 11,00 più IVA a persona per il cocktail rinforzato e dovrà comprendere:

- Aperitivi alcolici e analcolici;
- salatini vari, patatine, noccioline, olive, ecc.;
- tramezzini di vario tipo;
- assaggini di formaggi tipici locali;
- rosticceria mignon o torte salate di vario tipo;
- acqua minerale, bibite varie;

ed inoltre, l'importo non dovrà essere superiore ad € 5,00 più IVA a persona per il coffee break e dovrà comprendere:

- caffè, the, succhi di frutta, pasticcini mignon, acqua minerale;

Per particolari esigenze potrà essere richiesta una diversa tipologia di prodotti e, in tal caso, la scelta verrà operata sulla gamma dei prodotti commercializzati dalla Ditta.

Art. 2

NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato d'oneri;
- dalle norme contenute nel vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;
- dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 13/03/2001;

Il servizio sarà effettuato a seguito di ordinativi dallo Staff Consiglio Comunale e dovranno indicare la quantità e la tipologia dei cocktail.

Art. 3

MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

- Il servizio di cocktail dovrà essere predisposto a cura e spesa della Ditta appaltatrice nel luogo e data indicati dall'Ente.
- La richiesta dovrà pervenire alla ditta almeno ventiquattro ore prima della realizzazione della manifestazione;
- Il servizio di cocktail è comprensivo di tavoli, tovagliato e personale di servizio.

Art. 4

VERIFICHE

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di far controllare la qualità dei prodotti forniti.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze, imperfezioni o difformità, rispetto alle caratteristiche dell'offerta, l'Ente potrà richiedere la sostituzione dei prodotti a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 5

CORRISPETTIVO

L'importo della fornitura del servizio ammonta complessivamente ad € 8.000,00 + IVA del 22% per un totale complessivo di € 9.760,00;

i servizi di che trattasi saranno effettuati a seguito di singoli ordinativi, di volta in volta inoltrati alla ditta aggiudicataria, sino alla concorrenza della somma disponibile.

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Il pagamento della prestazione del servizio verrà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della singola fattura dopo che il servizio di che trattasi è stata eseguita. La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve fare espresso riferimento all'ordinativo. Sulla stessa, inoltre, dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione di aggiudicazione ai sensi del D.lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri è obbligata:

- a) ad effettuare la prestazione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- b) il servizio di cocktail dovrà pienamente rispondere alle caratteristiche richieste;
- c) a porre in essere con tempestività ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante;
- d) ad effettuare con tempestività la sostituzione dei prodotti rifiutati dall'Ente;
- e) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nel servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 7

PENALITA'

A carico dell'impresa appaltatrice è prevista l'applicazione di penalità nei casi sottoelencati:

- a) nel caso che la prestazione venga annullata dalla Ditta appaltatrice per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte del servizio di che trattasi, verrà applicata una penalità in ordine al 20% dell'importo della prestazione richiesta; qualora la mancata prestazione si verifici per due forniture consecutive, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto previa contestazione con lettera raccomandata;
- b) nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'impresa ad assicurare il servizio, oppure nell'ipotesi di rifiuto del servizio, viene esperita l'azione in

danno nelle forme prescritte, per cui l'impresa è tenuta al pagamento della eventuale maggiore spesa che l'Ente dovesse sostenere per l'affidamento della fornitura dei prodotti oggetto del contratto, ad altra impresa fermo restando il diritto dell'Amministrazione appaltante nei casi in cui sopra evidenziati di rivalersi anche su eventuali crediti.

Art. 8

SUBAPPALTO

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione in subappalto della fornitura disciplinata dal presente C.S.A.

E', altresì, vietato il rinnovo tacito dell'appalto relativo alla fornitura di cui trattasi.

Art. 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, la competenza è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Palermo.

Per accettazione
